

CONVENZIONE TRA
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA ED IL COMUNE DI PISTOIA
PER IL DISTACCO FUNZIONALE DI DUE UNITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia con sede in Pistoia piazza Duomo 6, rappresentata dal dottor Tommaso Coletta (in qualità di Procuratore della Repubblica)

e

il Comune di Pistoia con sede in Pistoia piazza Duomo 1, rappresentato dalla dott.ssa Chiara Pierotti, (in qualità di Dirigente del Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale) sulla base del decreto del Sindaco n. 162 del 17/10/2022 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio;

PREMESSO

- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'art. 5 comma 2 del D.L.vo 271/1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale", prevede che quando lo richiedano particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su istanza del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e del Procuratore della Repubblica interessato, possano essere applicati presso le Sezioni, con provvedimento delle Amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di organi diversi dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza;
- che al di fuori delle ipotesi di applicazione di cui sopra, ed in alternativa ad esse, il Ministero della Giustizia – con circolare n. 9 del 13 maggio 2016 – ha consentito l'utilizzo dello strumento giuridico del *distacco funzionale* di personale di polizia giudiziaria non appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, quando l'Amministrazione conferente - nell'esercizio della propria discrezionalità - ritenga conveniente non ripartire fra tutti i propri dipendenti l'attività di collaborazione istituzionale con l'Autorità giudiziaria, ma preferisca destinare soltanto alcune unità di personale allo svolgimento a tempo pieno di tali funzioni;
- che peraltro il Ministero della Giustizia reputa opportuno che tali forme di distacco funzionale siano disciplinate da specifici accordi stipulati tra la Amministrazione di appartenenza del dipendente

interessato e la singola Procura; accordi che potranno prevedere diverse articolazioni dei rapporti di lavoro e che dovranno contemplare espressamente la permanenza in capo all'Amministrazione di provenienza del relativo onere finanziario, con contestuale rinuncia ai rimborsi previsti dall'art. 70 comma 12 del D.L.vo 165/2001 e senza che possano essere previsti altri oneri aggiuntivi di qualsiasi specie e natura;

- che il *distacco funzionale* di personale di Polizia municipale del Comune di Pistoia si rende particolarmente utile in ragione dell'accresciuto numero di procedimenti penali originati da notizie di reato provenienti dalla Polizia municipale o anche da altre forze di polizia ma comunque attinenti a materie che rientrano nella specialità della Polizia municipale (reati stradali, reati edilizi/urbanistici, reati ambientali, reati di strada accertati nel corso dei controlli del territorio);
- che tale *distacco funzionale* risponde ad esigenze di efficientamento delle procedure definitorie e dei vari adempimenti ad esse correlate, consentendo altresì alla Polizia municipale di vedere più rapidamente realizzata la propria funzione istituzionale nella sua declinazione tipica del procedimento penale;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 15/03/2023 si è deliberato di procedere alla stipula di una convenzione con la Procura della Repubblica di Pistoia per il distacco funzionale di due unità di Polizia Municipale, dando mandato al Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale di porre in essere gli atti convenzionali conseguenti;
- che con Determinazione dirigenziale n. 526 del 24/03/2023 si è approvato lo schema della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

la Procura della Repubblica di Pistoia ed il Comune di Pistoia, al fine di creare una stabile forma di collaborazione e coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni, convengono e stabiliscono quanto segue.

ART. 1)

Il Comune di Pistoia concede il distacco funzionale a tempo pieno (36 ore settimanali) presso la Procura della Repubblica di Pistoia, e per la durata di anni 1 (uno) dei propri dipendenti, n.1 Ispettore di Vigilanza con qualifica di Ufficiale di pg e n.1 Agente di Polizia Municipale con qualifica di Agente di pg. in servizio presso il Comando di Pistoia, che saranno individuati nominativamente, con atto successivo, dall'Amministrazione conferente perché in possesso delle competenze professionali, delle qualità morali e di condotta richieste.

ART. 2)

È a carico dell'Amministrazione conferente la corresponsione degli emolumenti al dipendente distaccato e pertanto a far data dalla stipula della presente convenzione rinuncia al rimborso degli oneri finanziari di cui all'art. 70, comma 12 del D.L.vo 165/2001; la produttività e l'erogazione del buono pasto, se maturato secondo la disciplina regolamentare del Comune, restano a carico del Comune.

ART. 3)

La Procura della Repubblica di Pistoia si impegna a dare impulso alla trattazione dei procedimenti relativi alle materie rientranti nella specialità della Polizia Municipale, fornendo formazione per il corretto e completo impiego delle procedure interne, anche in relazione all'uso di applicativi informatici e all'inserimento in essi di dati richiesti. Nello specifico, il personale distaccato tratterà le deleghe in materia di reati stradali, reati edilizi/urbanistici, reati ambientali e reati di strada accertati nel corso dei controlli del territorio e gestirà le attività marginali connesse e conseguenti.

ART. 4)

Il servizio prestato in posizione di distacco viene equiparato a servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza, con la quale permane il rapporto di lavoro. Lo stato giuridico del dipendente distaccato è da considerarsi il medesimo applicato nell'Amministrazione di provenienza.

ART. 5)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese raggiunte di volta in volta dalle Amministrazioni interessate, nonché alla disciplina vigente in materia.


ART. 6)

La presente convenzione ha efficacia dalla data del distacco funzionale del personale in questione presso gli Uffici della Procura della Repubblica ed ha validità di anni 1 (uno) dalla data della sua sottoscrizione, prorogabile e/o rinnovabile alla scadenza, fatta salva la possibilità di recesso di una delle due parti attraverso formale disdetta da comunicare all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

per il Comune di Pistoia,

Documento firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs. 7/03/2005 n. 82



per la Procura della Repubblica di Pistoia,

